

CONVENZIONE

“Tra

Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, codice fiscale n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Sergio Urbani, di seguito “Fondazione”;

e

Comune di Crema con sede, piazza Duomo 25 (26013 Crema - CR) , rappresentato dal Sindaco Stefania Bonaldi - **Ente beneficiario**”;

di seguito congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”;

premessi che

1. la Fondazione è una fondazione di origine bancaria, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico;
2. la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha promosso il bando denominato “PIC - Piani Integrati della Cultura” (di seguito “**Bando**”) volto a promuovere interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare;
3. il Bando è volto a sostenere la realizzazione di studi di fattibilità di Piani Integrati della Cultura (di seguito “PIC”) sul territorio lombardo;
4. la Fondazione ha concesso all’Ente beneficiario un contributo a fondo perduto di € 22.000,00 (Rif. 2019-1290) e intende attivare in favore del medesimo un percorso di accompagnamento finalizzato ad approfondire gli strumenti di progettazione integrata e a supportare l’elaborazione coerente e completa dei suddetti studi di fattibilità operativa;
5. al fine di realizzare il Bando supportando l’elaborazione di studi di fattibilità di PIC si è ritenuto necessario individuare un soggetto dotato di specifiche competenze che potesse fornire Servizio di Accompagnamento (di seguito “**Accompagnamento**”) agli Enti beneficiari;
6. Federculture (di seguito “**Federculture**”) è stata individuata quale soggetto qualificato a fornire il Servizio di Accompagnamento;
7. la Fondazione ha conferito a Federculture incarico per la prestazione del Servizio di Accompagnamento all’Ente beneficiario, anche ai sensi degli artt. 1411 e ss., c.c. (di seguito “**Incarico**”) demandando, in particolare:
 - (i) la predisposizione di percorsi di accompagnamento e formazione finalizzati ad approfondire le tematiche oggetto dei PIC;
 - (ii) l’implementazione di strumenti di progettazione integrata onde favorire l’accesso degli Enti beneficiari ai contributi concessi nell’ambito dei bandi di Regione Lombardia sui Piani Integrati della Cultura;
8. l’Incarico sarà svolto da Federculture nelle seguenti quattro fasi:
 - a) prima fase: (i) definizione del quadro delle competenze da rafforzare e da internalizzare; (ii) individuazione dei fattori critici di successo della pianificazione integrata territoriale e tematica;

- b) seconda fase: (i) erogazione di formazione specifica suddivisa in otto moduli formativi in favore degli Enti beneficiari; (ii) predisposizione di un percorso di *tutorship one-to-one* per gli Enti beneficiari con il supporto di soggetti incaricati dalla Federculture;
 - c) terza fase: (i) definizione di raccomandazioni in merito alla progettazione di una piattaforma collaborativa di *knowledge management* e di comunicazione volta a creare una comunità in cui saranno messi in contatto gli Enti beneficiari ed i futuri aggiudicatari dei finanziamenti regionali;
 - d) quarta fase: (i) attività di *project management* tramite azioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio, elaborazione della reportistica, verifica e valutazione dei risultati previsti dal Progetto;
- 9 la Fondazione si farà carico di tutti i costi per la fornitura all'Ente beneficiario, da parte di Federculture, del Servizio di Accompagnamento; l'assunzione di tale onere economico è funzionale al perseguimento dell'interesse della Fondazione e rientra nella sua missione istituzionale;
- 10 le Parti intendono disciplinare, con la presente Convenzione, i rapporti relativi all'accesso dell'Ente beneficiario al Servizio di Accompagnamento che sarà offerto da Federculture;

tutto ciò premesso, con la presente (di seguito “**Convenzione**”) si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

Articolo 2 - Accesso al Servizio di Accompagnamento

1. La Fondazione, anche ai sensi degli artt. 1411 e ss., c.c., ammette l'Ente beneficiario al Servizio di Accompagnamento che sarà fornito da Federculture.
2. La Fondazione assume a proprio carico tutti gli oneri economici per la fornitura del Servizio di Accompagnamento.
3. Il Servizio di Accompagnamento sarà prestato e comprenderà le attività specificate nel programma di lavoro, di cui al punto 7 e 8. delle Premesse, come eventualmente modificato secondo le indicazioni della Fondazione.

Articolo 3 - Impegni dell'Ente beneficiario

1. L'Ente beneficiario si impegna a:
 - a) prestare a Federculture collaborazione, compiendo le attività occorrenti per la realizzazione del programma di lavoro previsto nell'Incarico tra cui, in via solo esemplificativa: fornire i dati, le informazioni e la documentazione richiesta; partecipare alle riunioni; verificare e accertare l'adeguatezza delle attività proposte; approvare lo stato di avanzamento dei lavori dandone comunicazione alla Fondazione;
 - b) comunicare tempestivamente alla Fondazione fatti e condotte di Federculture relativi alla qualità del Servizio di Accompagnamento.
 - c) indicare un referente interno al proprio Ente che, salvo diversa espressa indicazione, si intenderà identificato con il responsabile del progetto già designato nella fase di richiesta di contributo.

Articolo 4 - Impegni e facoltà della Fondazione

1. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da condotte poste in essere dagli incaricati di Federculture nell'esercizio delle attività a loro conferite.
2. La Fondazione potrà indicare modifiche del programma di lavoro, ove riscontri ritardi nella sua attuazione imputabili a condotte dell'Ente beneficiario o alla trasmissione di documentazione incompleta o errata.

Articolo 5 - Clausola risolutiva espressa

1. La presente Convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora l'Ente beneficiario non ottemperi anche soltanto a uno degli obblighi previsti all'art. 3. In tal caso, la Fondazione comunicherà di volersi valere della presente clausola risolutiva a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 6 - Referenti

1. Le Parti indicano, per ogni rapporto riferibile alla presente Convenzione, i seguenti referenti:
 - per la Fondazione: Lorenza Gazzerro, email lorenzagazzerro@fondazionecariplo.it, tel. 02/6239323;
 - per il Comune di Crema nome Francesca Moruzzi, email f.moruzzi@comune.crema.cr.it tel. 0373/84897.

Ogni modifica alla presente Convenzione è valida solo se concordata per iscritto tra le Parti.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione, che entra in vigore al momento in cui la Fondazione riceve notizia dell'accettazione dell'Ente beneficiario, termina di avere efficacia ad ottobre 2019 e, in ogni caso, allo spirare della data prevista per la presentazione dei progetti al bando di Regione Lombardia relativo ai Piani Integrati della Cultura, esclusa ogni forma di tacito rinnovo.”

Per Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale
SERGIO URBANI

Per Comun di Crema
Il Sindaco
STEFANIA BONALDI